

Garanzia del produttore

FUTURASUN SRL (di seguito FUTURA) con sede legale in Cittadella (PD), Riva Pasubio, 14 P. IVA 04635940283 con il presente documento garantisce che i moduli fotovoltaici (“Moduli Fotovoltaici”) a proprio marchio sono di nuova fabbricazione e sono stati realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche applicabili e delle normative di riferimento.

1. Garanzia di Prodotto

FUTURA garantisce per un periodo di anni 15 (quindici) - a partire dalla data di acquisto - che i Moduli Fotovoltaici sono privi di vizi, difetti di materiali e/o di fabbricazione e sono idonei al loro utilizzo così come risultante dalla documentazione tecnica vigente o eventualmente fornita al momento della conferma d’ordine. In caso di vizi e/o difetti che incidono sul loro utilizzo funzionale, FUTURA provvederà a suo insindacabile giudizio a sostituire o a riparare (parzialmente e/o totalmente), o a rimborsare i Moduli Fotovoltaici difettosi.

I costi di trasporto, rimozione e re-installazione dei moduli fotovoltaici saranno in ogni caso a carico del Cliente.

2. Garanzia di Potenza

FUTURA garantisce che la potenza minima erogata per i moduli fotovoltaici a proprio marchio è calcolata al netto della somma dei decadimenti lineari pari allo 0,5% annuo a partire dal secondo anno (cosiddetta “Garanzia Lineare”) e comunque non inferiore ai seguenti valori: 97% fino al termine del 1°(primo) anno di vita, 90% al termine del 20° (ventesimo) anno di vita, 87% al termine del 25° (venticinquesimo) anno di vita del modulo. Il valore di riferimento sarà la Pmax nominale dichiarata da FUTURA nelle schede tecniche al netto della precisione di misura ivi indicata.

La potenza nominale è determinata, secondo le norme internazionali IEC 60904, in condizioni standard STC con irraggiamento di 1000 W/m², temperatura della cella pari a 25 °C e AM 1.5. Se durante il periodo di garanzia, il prodotto dovesse presentare prestazioni di potenza inferiori ai minimi garantiti, FUTURA provvederà a suo insindacabile giudizio a:

- fornire Moduli Fotovoltaici aggiuntivi, di potenza, tipo e dimensioni disponibili al momento dell’intervento in garanzia, fino a compensare la perdita di potenza; ovvero
- riparare o sostituire i Moduli Fotovoltaici difettosi con Moduli Fotovoltaici nuovi, di potenza, tipo e dimensioni disponibili al momento dell’intervento in garanzia; ovvero
- risarcire la Parte Acquirente per un valore pari al prezzo di acquisto sottratto il deprezzamento dei Moduli Fotovoltaici pari al 9% annuo se il risarcimento avverrà entro i primi 12 anni e del 4% annuo se il risarcimento avverrà entro il 25° anno.

La sostituzione o la fornitura aggiuntiva di Moduli Fotovoltaici non comporta la proroga del periodo di garanzia sul prodotto e sulla potenza ed il Modulo Fotovoltaico sostituito diverrà di proprietà di FUTURA. I costi di trasporto, rimozione e re-installazione dei Moduli Fotovoltaici saranno in ogni caso a carico del Cliente.



3. Esclusioni delle Garanzie

La Garanzia di Prodotto e la Garanzia di Potenza sono escluse nei seguenti casi:

- a) uso negligente e/o improprio e/o errato e/o inadeguato;
- b) errato collegamento e/o installazione e/o rimozione e/o manutenzione;
- c) mancato rispetto della normativa in materia o delle istruzioni fornite da FUTURA in merito all'installazione, l'uso o la manutenzione;
- d) inadatto imballaggio o trasporto, nel caso in cui la consegna non sia avvenuta a cura di FUTURA ;
- e) macchie, graffi esterni o difetti estetici che non riducono la potenza garantita del Modulo Fotovoltaico;
- f) scadenza della garanzia, mancanza di prove dell'acquisto o della consegna;
- g) eventi meteorologici naturali, ambientali ed umani eccezionali rispetto alle normali condizioni di operatività dei Moduli Fotovoltaici;
- h) manomissione dei numeri di serie e delle etichette identificative dei singoli Moduli Fotovoltaici;
- i) contatto con fumi, ambiente o sostanze chimiche o detergenti o comunque prodotti e materiali che possano ridurre la funzionalità o la potenza garantita dei Moduli Fotovoltaici;
- j) se la perdita di potenza o il danno dipendono da componenti non forniti da FUTURA;
- k) se non viene consentito a FUTURA di verificare il calo di potenza oggetto di reclamo mediante strumenti di misurazione propri di FUTURA in condizioni di test standard (STC) tipici per il settore;
- l) se i Moduli Fotovoltaici siano stati smontati e montati nuovamente, tranne che per scopi inerenti una riparazione.

È espressamente esclusa ogni responsabilità di FUTURA per il mancato utilizzo del prodotto, il lucro cessante ed i danni di ogni genere diretti e indiretti e consequenziali.

4. Esercizio della Garanzia

La Garanzia sopra descritta trova applicazione alle seguenti condizioni:

- a) i reclami devono pervenire, a pena di decadenza, per iscritto a FUTURA entro 15 giorni dalla scoperta del difetto o della difformità e comunque entro e non oltre 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui alla Garanzia Prodotti e alla Garanzia di Potenza;



- b) la data di acquisto dei Moduli Fotovoltaici originari determina l'inizio del periodo di garanzia, anche nel caso in cui FUTURA abbia riparato, sostituito, aggiunto ulteriori Moduli Fotovoltaici a quelli originariamente acquistati;
- c) tutti i reclami devono essere inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e accompagnati dall'originale della fattura e dal documento di trasporto che dimostri la data di acquisto dei Moduli Fotovoltaici.

La Parte Acquirente sarà tenuta a rimborsare a FUTURA le spese sostenute per la verifica della sussistenza di difetti dei Moduli Fotovoltaici, inclusi interventi tecnici di specialisti, salvo che non sia riconosciuto l'intervento in garanzia. La resa dei Moduli Fotovoltaici non sarà accettata senza la preventiva autorizzazione scritta di FUTURA.

La Parte Acquirente prende atto che la garanzia accordata da FUTURA non potrà in ogni caso superare il costo sostenuto per l'acquisto dei moduli fotovoltaici, di cui si è riconosciuto l'intervento in garanzia.

5. Disposizioni Generali

- I diritti e le obbligazioni delle Parti sono regolati dal codice civile italiano con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita di Beni mobili corporali.
- Il Tribunale di Padova ha la competenza esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti.
- Le seguenti Condizioni Generali sono redatte in lingua italiana ed in lingua inglese. In caso di contrasto la versione in lingua italiana sarà considerata come prevalente.

Cittadella, 15 maggio 2017

